

STATUTO

Dell'associazione di promozione sociale affidataria della gestione del

CENTRO ANZIANI FORMIA

PREMESSA

• "CENTRO ANZIANI FORMIA - APS (di seguito Associazione), è un Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e del D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici";

• A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd):

a) la denominazione dell'Associazione diverrà "CENTRO ANZIANI FORMIA - APS ASD";

b) l'Associazione accetterà di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo ed alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), nonché allo Statuto e ai regolamenti della Federazione/Ente di Promozione Sportiva affiliante;

• Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 452 del 14/07/2021, in tema di "linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".

• CENTRO ANZIANI FORMIA - APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Formia, presso il Centro Sociale Anziani FORMIA in via Sarinola, 2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di

Formia non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti;

ARTICOLO 1 - DURATA

1. L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - FINALITA'

1. L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);

2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica.

3. L'Associazione ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

a) Attività ricreativo-culturali;

b) Promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;

c) Attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;

d) Attività di scambio culturale e intergenerazionale;

e) Attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

f) Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

g) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di Ginnastica per tutti e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A;

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

a) L'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

b) Interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare

causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;

c) Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;

d) L'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;

e) Informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);

f) Corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;

g) Interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;

h) Attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;

i) Promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani;

j) Valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

k) Promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento.

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5. Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 - SOCIE QUOTA ASSOCIATIVA

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Formia, che abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del CENTRO ANZIANI FORMIA ed a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del centro anziani, purché maggiori di 50, e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci. Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione) sia superiore al 70%.

2. Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di

dare risposta entro 30 giorni dalla domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato.

3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del consiglio direttivo fatta al richiedente.

4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto

5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali senza alcuna discriminazione.

6. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 settembre. In caso contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.

7. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione;

8. Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento di cui al successivo articolo 16.

9. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di

socio.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a) Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) Di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
 - d) Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e) Di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.
3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) Dimissioni volontarie o decesso;
 - b) Decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del

tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) Esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:

- un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;

- L'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento.

4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Organo di Controllo

2. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative

3. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di

essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democraticità e partecipazione;
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegramma, fax, mail, ecc).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 15 e 17
9. Le votazioni sono palesi, tranne che per la elezione degli organi, e per le

decisioni riguardanti la esclusione di un socio. Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

• Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività

• dell'Associazione;

• Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 15;

• Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

• Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;

• Eleggere i componenti dell'Organo di Controllo

• Stabilire la misura della quota sociale annuale;

• Approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;

• Deliberare sulle modifiche dello Statuto;

• Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

• Deliberare su quant'altro demandate dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

• Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. È composto da un numero dispari di componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci: da un minimo di 3 ad un massimo di 5 fino a 200 iscritti e da un minimo di 5 ad un massimo di 7 oltre i 200 iscritti componenti;
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;

c) Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;

d) Predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

e) Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

f) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati.

g) Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;

h) Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;

i) Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

j) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

k) Deliberare su quant'altro demandato

7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;

b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;

c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.

La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30

8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti

9. Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa l'Organo di Controllo, se presente, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

11. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ARTICOLO 10- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica tre anni e, se rieletto, può rimanere in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

ARTICOLO 11 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 co. 2 D.Lgs. 117/2017.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e

devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. Esso svolge i seguenti compiti:

- a) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 co. 1 D.Lgs. 117/2017 l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

ARTICOLO 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. Contributi dei soci;
- b. Contributi dal Comune di Formia o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del CENTRO ANZIANI FORMIA
- c. Contributi da privati, contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d. Contributi da organismi internazionali;
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti
- f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati al Centro Anziani FORMIA APS nei termini di legge;
- g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni

ARTICOLO 14 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio dell'attività va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di bilancio consuntivo.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3.3 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni SOCIO.

4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 15-MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 16-REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

a. Modalità di elezione degli organi;

b. Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;

- c. Criteri di eventuale rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- f. Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- g. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS di settore;
- h. La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- i. La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo;
- j. Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- k. Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 17-SCIoglimento

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto;

2. Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere interamente devoluto ad altri Enti del Terzo

Settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

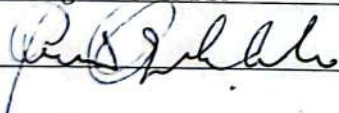
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e quelle del Codice civile.

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Formia (LT), lì 26 maggio 2024

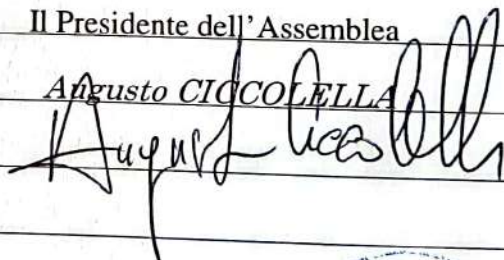
Il Segretario

Angelo GROSSI



Il Presidente dell'Assemblea

Augusto CICOLELLA



Registrazione Formale II 03.06.2024

al N° 407 S. 3 Ann. PRIMA

Nell'interesse di CIRCOLO ANZIANI DI FORMIA APS

Esatti Euro Esente

Fabio DI PERNA

